

CASO 1 – Discusso nel GdL SGA del 1/07/2005

Le scrivo in quanto vorremmo la conferma della nostra opinione secondo la quale lo stoccaggio preliminare, a differenza della messa in riserva, è un'attività riconducibile al 39 e non al 24.

Inoltre, se tale opinione è corretta vorremmo sapere se una organizzazione che effettua stoccaggio preliminare può essere considerata rappresentativa ai fini dell'accreditamento nel 39 pieno

Le argomentazioni dei nostri tecnici sono le seguenti:

Il Decreto Ronchi elenca in allegato B tutte le operazioni di smaltimento (rif. art. 6 comma g) ed individua tra queste l'attività individuata con il codice D 15, ovvero:

"Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";

in buona sostanza parliamo di quello che molto spesso con superficialità viene chiamato impianto di stoccaggio (successivamente il rifiuto andrà a smaltimento ovvero in uno di quegli impianti autorizzati con una codifica da D1 a D14).

Altra cosa sono invece le operazioni di recupero (rif. art. 6 comma h) che il decreto Ronchi elenca in allegato C. Tra queste individua con il codice R13 la seguente attività:

"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 e R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";

stiamo parlando di una attività differente da quella precedente in quanto il rifiuto andrà successivamente in un impianto di recupero autorizzato con un codice da R1 a R12).

Detto questo la logica classificazione degli impianti dovrebbe essere:

i primi sono appartenenti al settore EA 24

i secondi sono appartenenti al settore EA 39

Per completezza alleghiamo alla presente l'allegato B e l'allegato C del Decreto Ronchi (D.lvo n° 22 del 5 Febbraio 1997).

ALLEGATO B (D.Lvo 22/97)

Operazioni di smaltimento

N.B. il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano, recare pregiudizio all'ambiente

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni di profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie naturali)

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli, che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione)

D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)

D13 Raggruppamento Preliminare Prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni, di cui ai punti da D1 a D13

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ALLEGATO C (D.Lvo 22/97)

Operazioni di recupero

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4 i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclo di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R10

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da

R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti)

RISPOSTA CASO 1

L'attribuzione dei codici EA 24 o 39a per le attività di gestione rifiuti è sicuramente difficile, perché non univocamente deducibile dalla descrizione degli stessi codici EA.

Si ritiene che debba prevalere la finalità dell'attività piuttosto che la tipologia del rifiuto in questione, in quanto è principalmente la prima discriminante che meglio focalizza gli aspetti legislativi di riferimento, piuttosto che quelli tecnico-impiantistici.

Pertanto, si ritiene di attribuire al settore EA 24 tutte le attività di recupero dei rifiuti, siano essi speciali o urbani, mentre di collocare nell'EA 39a tutto ciò che è riconducibile alle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per la stessa ragione anche le attività di trasporto dei rifiuti dovrebbero essere ricondotte a questo ultimo settore EA

CASO 2 - Discusso nel GdL SGA del 1/07/2005

Come da accordi ti inoltro la richiesta che mi è pervenuta da una consulente nell'ambito della certificazione ISO 14001 in merito alla possibilità di effettuare una certificazione senza aver di fatto ottemperato a tutti i requisiti normativi ambientali cui l'organizzazione è assoggettata.

"...

- > L'azienda, certificata ISO 9001, esegue attività di sabbiatura e
 - > verniciatura di componenti meccaniche.
 - > L'azienda è composta da:
 - > 1. uffici,
 - > 2. capannone sito in area in fitto ricadente nel perimetro ex D.M. 471/1999
 - > (caratterizzazione),
 - > 3. cantieri mobili presso committenti.
 - > L'area di cui al punto 2 non è stata sottoposta a caratterizzazione ed, > inoltre, nè il proprietario dell'area nè l'azienda in fitto intendono
 - > avviare l'iter ex D.M. 471/1999 presso il Ministero Ambiente.
- ..."

Premessa:

l'organizzazione si è fatta fare un preventivo per istruire la pratica e gestire i carotaggi, supponendo che vada tutto bene è stata fatta un'offerta molto elevata. Se poi di fatto succedesse che vengono riscontrati elementi di inquinamento difficilmente si possono fare previsioni sulla determinazione delle responsabilità e sui tempi di gestione.

domande:

- l'organizzazione in un caso così specifico potrebbe, inserendo elementi restrittivi di programmazione e di gestione, essere comunque certificata ISO 14001 in ambito SINCERT?

- si potrebbero certificare in un primo momento solo i cantieri mobili dislocati presso altre organizzazioni per cui svolgono attività in outsourcing? (mi rendo conto che questa ipotesi comunque è in parte in contraddizione rispetto a quanto definito negli ultimi gdL SINCERT e con quanto definito nella edizione 2004 per quanto attiene al campo di applicazione del SGA)

In generale, pur concordando da sempre con quanto perseguito da SINCERT per quanto attiene alla conformità legislativa, mi sembrerebbe corretto valutare nei casi specifici quanto l'organizzazione possa impegnarsi in tal senso, soprattutto in base alle conseguenze che ne potrebbe inavvertitamente pagare

RISPOSTA CASO 2

La materia della contaminazione del suolo è sicuramente tra quelle di maggiore complessità e delicatezza in campo ambientale, sia per la difficile percepibilità dell'inquinamento senza delle investigazioni dedicate, sia per gli elevati costi economici connessi con le azioni di messa in sicurezza e bonifica.

Fermo restando quanto già definito nell'RT 09, il caso evidenzia un'interessante situazione particolare. Infatti, sebbene l'inserimento del sito dell'organizzazione all'interno del più ampio "sito di interesse nazionale" costituisca già una sorta di "presunzione di inquinamento", è altresì vero che tale inquinamento potrebbe essere imputabile ad altre aziende confinanti.

È, pertanto, indispensabile che l'organizzazione dia evidenza di non essere in alcun modo collegabile con l'inquinamento in atto dimostrando la propria completa estraneità alla tipologia di inquinanti che caratterizzano la contaminazione.

L'organizzazione deve altresì dimostrare di avere ottemperato a tutti gli eventuali obblighi specifici emessi dalla Pubblica Amministrazione rispetto alla contaminazione in atto (es. esecuzione dei carotaggi e delle analisi conseguenti)

In merito ai cantieri mobili, si ritiene poco applicabile la soluzione di una loro indipendente certificazione, dal momento che dovrebbe comunque essere inclusa la sede dell'organizzazione stessa.

CASO 3 - Discusso nel GdL SGA del 1/07/2005

Un'organizzazione certificata secondo il paradigma normativo ISO 14001:1996 nel settore EA 39 per il seguente oggetto:

*"Erogazione di servizi di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti speciali non pericolosi. Smaltimento rifiuti non pericolosi in giacimenti controllati. Produzione di energia elettrica da biogas"
ha avuto un sequestro temporaneo, disposto dalla Magistratura ed in seguito revocato, di una discarica ora inclusa nell'ambito di applicazione del SGA.*

In merito preciso che:

- Il sequestro è occorso prima dell'estensione della certificazione ambientale alla discarica in oggetto (prima esclusa dall'ambito di applicazione del SGA);*
- Il sequestro è stato disposto per presunte irregolarità sui controlli in accettazione, per mancanza di comunicazione tra addetto in pesa (effettuante il controllo documentale) e addetto al controllo allo scarico rifiuti (effettuante il controllo effettivo del materiale conferito). Dette carenze risultavano prese in carico dal SGA e risolte all'atto della visita di estensione dell'OdC.*
- Dopo il sequestro la Procura competente ha concesso l'autorizzazione alla facoltà d'uso della discarica per alcuni clienti e, prima della visita dell'OdC, ha disposto il completo dissequestro della discarica;*
- le misure cautelari non hanno riguardato i legali rappresentanti dell'organizzazione*
- allo stato attuale non risultano ancora notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari.*

Ciò premesso, preciso che il Gruppo di Verifica, valutate sia le evidenze documentali sia quelle in campo, non ha ritenuto di elevare alcuna non conformità in merito allo specifico problema.

La commissione propositiva dell'OdC ha disposto, in sede di delibera, un adempimento con richiesta di informazione periodica circa il procedimento, al fine di essere tempestivamente informati circa l'andamento relativo.

RISPOSTA CASO 3

Il caso sembra essere stato gestito in modo corretto e condivisibile.

CASO 4 - Discusso nel GdL SGA del 1/07/2005

Durante una visita nel settore EA 36 ci siamo trovati di fronte alla seguente situazione:

stage 1: sono stati visionati i CPI in possesso dell'amministrazione comunale oggetto della verifica ed è emersa una situazione di parziale ottemperanza degli obblighi di legge.

stage 2: è stato verificato lo stato di avanzamento della presentazione del progetto per ottenere i CPI mancanti e contestualmente è stato preso atto del documento in cui la direzione si impegnava a risolvere la situazione e contestualmente attivava una serie di misure compensative per ridurre il rischio in caso di incendio.

sorveglianza n. 1: la situazione risultava inalterata (da intendere che non è stato completato l'ottenimento di tutti i CPI, pur avendo l'evidenza che alcune attività erano state avviate tempestivamente in modo corretto) rispetto la visita precedente ed anzi il documento operativo predisposto è risultato carente in alcune parti per cui è stata emessa una richiesta di azione correttiva classificata minore il cui testo è:

IL DOCUMENTO OPERATIVO PER L'ADEGUAMENTO ED OTTENIMENTO DEI CPI NON CONTIENE UNA PUNTUALE DEFINIZIONE DELLE SCADENZE E DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE.

Il responsabile del gruppo di audit ha proposto l'effettuazione di una visita di follow up a 6 mesi dalla data dell'audit in modo da tenere sotto controllo, in modo più stretto, l'avanzamento della pratica e dei lavori di adeguamento.

Le motivazioni per cui si è proceduto in tal senso sono state:

1. il numero di edifici di proprietà per cui deve essere adeguato il CPI è importante (i CPI ottenuti coprono 2/3 degli edifici di proprietà per cui il restante 1/3 deve essere completato) e comporta un onere di spesa per l'esecuzione dei lavori che supera la fattibilità in una unica soluzione. Inoltre alcuni lavori di adeguamento prevedono interventi su edifici sottoposti a tutela per il loro interesse storico con conseguente allungamento dei tempi necessari a completare i lavori in quanto il progetto deve essere approvato non solo dai VVF ma anche dagli enti preposti a salvaguardare la tutela degli immobili.

2. gli incarichi devono essere assegnati a professionisti esterni, per cui viene richiesta una determina, che non è stata formalizzata nel periodo intercorso tra la visita di stage 2 e la prima sorveglianza

3. alcuni immobili (es. tribunale) sono stati oggetto di ampliamento delle attività oggetto di rilascio del CPI ma non per volontà del proprietario (comune in questo caso) ma per disposizione di enti terzi, che hanno trasferito una considerevole mole di pratiche da un'altra sede. In pratica il proprietario non è responsabile, direttamente, delle attività ivi svolte e questa situazione non gli consente di fare fronte agli obblighi di legge tempestivamente.

quindi si è provveduto a segnalare, con la richiesta di azione correttiva su riportata, la non conformità ed istituire un controllo ristretto sulle attività, di competenza comunale, intraprese per risolvere l'anomalia legislativa.

RISPOSTA CASO 4

Il caso sembra essere stato gestito complessivamente in modo corretto anche se si evidenzia che l'OdC avrebbe dovuto evidenziare la stessa Non Conformità già in fase di Stage 1.

Non è, inoltre, molto chiara la motivazione per cui è stata richiesta una VI di follo-up, dal momento che la NC è stata classificata come minore.

CASO 5 - Discusso nel GdL SGA del 1/07/2005

La nostra ditta produce laterizi e prefabbricati in ferrocemento e intende procedere a certificare il proprio sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004.

Il processo di produzione di laterizi comprende l'acquisizione delle argille in un area di stoccaggio in cumuli, l'estruzione in mattoniera delle miscele di argilla impastate con acqua, l'essiccazione e la cottura dei manufatti.

Per la produzione dei prefabbricati si impiega un comune impianto di betonaggio con gettate della malta sugli stampi e successiva essiccazione.

Le argille vengono approvvigionate da varie cave, una delle quali è di proprietà della nostra ditta ed è ubicata a circa 14 km dallo stabilimento per la produzione dei laterizi e dei prefabbricati.

- 1) *E' possibile certificare un SGA secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 per la nostra ditta senza che tale sistema si estenda anche alle attività di estrazione delle argille svolte nella cava?*
- 2) *E' possibile cioè considerare l'attività svolta nella cava dalla nostra ditta, come l'attività di una delle altre cave gestite dai nostri fornitori, per i quali il SGA esercita una sorveglianza solo nel momento in cui dovessero operare sul sito nel quale è ubicato lo stabilimento per la lavorazione delle argille?*
- 3) *Se la nostra ditta dovesse essere proprietaria anche di un caseificio e non di una cava potrebbe certificare l'attività di produzione di laterizi e inquinare a piacere nel caseificio?*

RISPOSTA CASO 5

1) Si ritiene possibile, ancorché fortemente sconsigliato (vedi anche successivo punto 3). In questo caso tuttavia, lo scopo del certificato dovrà evidenziare chiaramente le esclusioni, riportando solo le attività svolte nell'ambito del SGA. Lo scopo di certificazione non potrà quindi riportare l'intero processo di "produzione di laterizi" ma solamente le attività parziali, quali, ad esempio "stoccaggio, estrusione, essiccazione, cottura..".

2) Non si ritiene possibile. Il SGA – sempre in congruenza con lo scopo della certificazione "produzione di laterizi" - deve considerare gli aspetti ambientali sui quali può avere influenza (vedi UNI EN ISO 14001:2004 punto 4.3.1) come quelli relativi all'attività della cava di proprietà e, sulla base delle valutazioni fatte dall'azienda stessa, esercitare appropriate forme di controllo (vedi punto 4.4.6 della UNI EN ISO 14001:2004). Non è ammissibile che l'attività condotta in cave "fornitrici" sia ignorata dal SGA in quanto non si svolge nel sito certificato.

3) Il termine "inquinare a piacere" è provocatorio: le leggi devono essere rispettate da tutti. Cosa differente è l'applicazione di un SGA volontario, conforme alla norma ISO 14001:2004.

In termini del tutto generali, riteniamo che un corretto approccio alla certificazione di un sistema di gestione aziendale ed in particolare alla formulazione dello scopo di certificazione, non possa prescindere dal considerare il punto di vista del "lettore" del certificato.

Da ciò ne deriva che la formulazione dello scopo del certificato può seguire logiche differenti, in funzione della tipologia di sistema di gestione adottato.

In particolare, il certificato di SGQ viene letto soprattutto dal "cliente", a cui interessa principalmente la qualità del prodotto/servizio erogato; in questo caso è quindi importante che lo scopo del certificato evidenzi se tutte le fasi realizzative (dalla concezione/progettazione, alla vendita, ecc.) sono state gestite nell'ambito del sistema stesso.

Per quanto attiene al certificato di SGA, si ritiene che il "lettore più interessato" sia costituito in primo luogo da cittadini che vivono (o frequentano) il territorio adiacente al sito certificato e quindi, in linea con lo spirito della norma, si ritiene corretto che tutti i processi svolti in quel sito, siano coperti dal sistema di gestione ambientale.

In questo senso, si ritiene fortemente sconsigliato – quantunque oggi non vietato – introdurre esclusioni all'applicazione del SGA in un determinato sito.

In altri termini, si ritiene poco utile, nei confronti della credibilità delle certificazioni di SGA, rilasciare una certificazione riguardante una parte ridotta delle attività produttive svolte in un determinato sito (benché ciò non possa essere escluso, in quanto una certificazione parziale potrebbe rappresentare il primo passo di un percorso aziendale teso a porre sotto la gestione del SGA tutte le attività produttive svolte in quel determinato sito).

Pertanto, qualora nello stesso sito fosse presente contemporaneamente una produzione di laterizi ed un caseificio, afferenti alla stessa proprietà (che dovrebbe comunque spiegare quale approccio di politica ambientale ha posto come assunto ispiratore del sistema di gestione ambientale in quel sito), sarebbe possibile porre sotto certificazione di SGA solo la produzione di laterizi, purché ciò venga ben evidenziato nello scopo della certificazione stessa.

E' altresì evidente che, all'occhio di un abitante sensibilizzato della villetta adiacente, tale situazione apparirebbe insoddisfacente, suggerendo così – anche nell'ambito dello stimolo al miglioramento che deve essere alla base di ogni sistema di certificazione volontario – l'estensione della certificazione di SGA a tutte le attività produttive svolte in quel sito.

In aggiunta a quanto sopra riportato, si segnala la volontà di SINCERT di inviare una richiesta di chiarimento all'ISO sul significato di "unità operativa", al fine di definire l'unità minima certificabile. A seguito di ciò SINCERT si riserva di comunicare ulteriori approfondimenti.

CASO 6 - Discusso nel GdL SGA del 1/07/2005

Durante una verifica per il mantenimento della certificazione ambientale c/o un'importante azienda meccanica, l'auditor ha rilevato che il Comando dei VVF territorialmente competente, dopo il sopralluogo, ha espresso parere contrario al rilascio del CPI all'organizzazione in oggetto.

L'organizzazione era ovviamente in possesso di un progetto antincendio approvato dallo stesso Comando dei VVF, di un piano lavori completamente realizzato e della domanda di sopralluogo.

Considerato che:

- *Le motivazioni addotte dal funzionario dei VVDF per il diniego del CPI sono tutte relative ad aspetti che dovevano essere segnalati nel corso dell'esame progetto e non del sopralluogo (ovvero non riguardano una carente realizzazione del progetto approvato, ma richiedono accorgimenti aggiuntivi rispetto a quelli già considerati adeguati dai VVF)*
- *L'azienda ha cercato per 6 mesi, senza successo, di contattare il funzionario che ha espresso il parere contrario per capire le ragioni del diniego*
- *Recentemente l'azienda ha saputo che la sua pratica antincendio è stata affidata ad un altro funzionario*
- *L'auditor dell'OdC ha comprovata esperienza in materia di antincendio ed ha quindi potuto valutare nel merito tecnico l'adeguatezza del progetto antincendio e soprattutto la corretta applicazione, da parte dell'azienda, delle prescrizioni previste nel progetto approvato.*

L'OdC ha deciso di mantenere in corso di validità il certificato ISO 14001 dell'organizzazione e di mantenersi costantemente aggiornato sull'evoluzione dell'iter di rilascio del CPI

RISPOSTA CASO 6

Il caso sembra essere stato gestito in modo corretto e condivisibile.

CASO 7 - Discusso nel GdL SGA del 1/07/2005

Durante una verifica per il mantenimento della certificazione ambientale c/o un'azienda alimentare, l'auditor rileva che l'organizzazione, pur disponendo di un progetto antincendio approvato dai VVF da più di un anno, ha eseguito solo una parte degli interventi del piano lavori previsto dall'RT-09.

Più precisamente, sono stati eseguiti gli interventi a carattere organizzativo e quelli che comportavano una spesa minore (es. acquisto estintori) e non sono stati eseguiti gli interventi a carattere strutturale (per un impegno di spesa di circa 100.000 euro) in quanto l'immobile nel quale vengono svolte le attività e di proprietà del Comune e il contratto di locazione è in scadenza.

Considerato che:

- *L'azienda ha più volte sollecitato il comune per conoscere la loro intenzione di riconfermare o risolvere il contratto di locazione*
- *L'azienda ha fatto presente al Comune la problematica antincendio*
- *L'azienda ha a disposizione dei preventivi dettagliati dei lavori necessari per conformarsi al progetto approvato dai VVF*
- *L'azienda ha adottato degli accorgimenti organizzativi per limitare il più possibile il rischio incendio (es. limitando i quantitativi di carta in magazzino molto al di sotto di quanto previsto dal progetto)*
- *L'azienda ha a disposizione una dichiarazione di un tecnico antincendio che attesta, in questa situazione transitoria, l'idoneità delle misure antincendio adottate*

L'OdC ha deciso di mantenere in corso di validità la certificazione ambientale rilasciata all'azienda e di mantenersi costantemente aggiornato sull'evoluzione della situazione descritta.

RISPOSTA CASO 7

Sebbene in questo caso l'OdC si sia assunto una responsabilità maggiore rispetto a quella descritta nel caso n. 7 si ritiene che la soluzione adottata sia complessivamente corretta e condivisibile.

CASO 8 - Discusso nel GdL SGA del 1/07/2005

Durante lo Stage 1 abbiamo riscontrato nello stabilimento dell'organizzazione richiedente al certificazione ISO 14001, che una attività del suo processo è effettuata da un appaltatore (residente), in un impianto ceduto in affitto.

L'impianto era stato originariamente autorizzato dall'organizzazione richiedente ai sensi del DPR 203/88 come capannetta di sabbatura.

Durante il giro in stabilimento abbiamo notato che l'appaltatore aveva modificato l'impianto per effettuare attività di verniciatura.

Dato che l'impianto è gestito con regolare contratto d'affitto dalla ditta appaltatrice, dobbiamo comunque verificare la conformità all'art. 15 del DPR 203/88 per modifica d'impianto?

RISPOSTA CASO 8

L'OdC dovrebbe sicuramente verificare se l'organizzazione oggetto di certificazione aveva comunicato la cessazione del precedente camino o se quest'ultimo era stato volturato a favore del nuovo appaltatore.

In aggiunta, dovendo l'organizzazione influenzare le attività di chi lavora per suo nome, doveva lei stessa verificare l'esistenza dell'autorizzazione dell'organizzazione ai sensi del DPR 203/88.

Si precisa comunque che un'eventuale NC da parte dell'OdC per la mancanza di autorizzazione del proprio appaltatore, dovrebbe essere gestita come NC verso il Controllo Operativo e non come NC legislativa.

CASO 9 - Discusso nel GdL SGA del 15/06/2006

A seguito di una visita di accompagnamento per mantenimento dell'accreditamento nel settore EA36, il RGVI Sincert ha emesso il seguente rilievo:

"A fronte dei requisiti del par. G.5.3.1 della EA-7/02 e del cap.12 del Regolamento Sincert RT-09, si richiede all'OdC di fornire una giustificazione delle modalità di definizione dello scopo di certificazione dei sistemi di gestione ambientali delle Pubbliche Amministrazioni (settore EA 36), nel caso decida di rilasciare certificazioni esplicitando la esclusione di processi o attività di rilevanza ambientale di competenza delle Amministrazioni, a causa dell'assenza e/o ritardo nell'ottenimento di autorizzazioni o permessi di natura legislativa (vedi caso del certificato n°EMS XXX rilasciato al Comune di XXX in data XX) (schema SGA)"

RISPOSTA CASO 9

Si osserva che il problema posto riguarda essenzialmente la definizione del campo di applicazione e la gestione delle esclusioni, non tanto la decisione se certificare in assenza di una o più autorizzazioni (aspetti già trattati nel RT-09 rev. 2, capitoli 3 e 12 paragrafo 3)

Data la sempre maggior diffusione ed importanza delle certificazioni SGA nel settore EA 36, Sincert considera questo aspetto rilevante, in quanto configura una interpretazione al limite del cosiddetto "cherry picking" da parte dell'OdC nella definizione del campo di applicazione del SGA nel settore delle Pubbliche Amministrazioni e della conseguente decisione sulle possibilità di esclusione di processi ambientali rilevanti dallo scopo di certificazione.

Si conferma quindi la posizione secondo la quale non è ammessa la parzializzazione delle PA, salvo i casi esplicitamente citati nel RT-09 rev.2; inoltre si ricorda l'obbligo di esplicitare le eventuali esclusioni (nei casi in cui siano ammesse).

Il caso in cui un processo ambientalmente rilevante venga escluso dallo scopo del SGA certificato senza che il fatto venga segnalato nello scopo del certificato sarebbe comunque evidenziato come rilievo importante (osservazione o non conformità), di peso opportuno in funzione di eventuali non conformità rilevabili nella parte esclusa e della rilevanza ambientale della parte esclusa.

CASO 10 - Discusso nel GdL SGA del 15/06/2006

Il caso riguarda una società di raccolta e trasporto rifiuti essenzialmente urbani. Tale società in funzione degli appalti che acquisisce prende in locazione dei siti sui quali opera per il tempo legato all'appalto (essenzialmente parcheggio automezzi ed eventualmente piccola manutenzione) per poi eventualmente lasciarli qualora la volta successiva non fosse riaggiudicato. Tali siti possono avere delle carenze strutturali quali ad es. piazzali o scarichi idrici.

Per avere il sito in piena conformità legislativa l'azienda dovrebbe investire delle cifre molto considerevoli (si parla di più di 500.000 Euro da una prima stima effettuata) ma su aree non di loro proprietà e che molto probabilmente dopo pochi anni dovranno lasciare. In tal caso l'azienda non avrebbe la possibilità di accedere alla certificazione. La proposta avanzata dall'azienda è quella di evidenziare le criticità per ciascun sito e porre in atto modalità gestionali tali da ridurre al massimo eventuali impatti. Nel contempo, in caso di nuove acquisizioni di commesse, privilegiare siti adeguati rispetto ad altri anche se a costi superiori.

Aggiungo che il certificato non riporterebbe i singoli siti in quanto essendo una società di servizi, essi sono in continua evoluzione. Di conseguenza sarebbe rilasciato un certificato alla società con indicazione della sede legale e per tutte le attività svolte.

RISPOSTA CASO 10

In linea generale, gli OdC devono sempre analizzare di chi sia la responsabilità della mancata conformità; se vi è responsabilità, anche parziale, dell'organizzazione che chiede la certificazione a fronte di una non conformità legislativa (ad esempio per cause gestionali e non strutturali), la certificabilità dovrebbe essere negata oppure gestita come previsto dal RT09 rev. 2, capitolo 3.

In relazione ai siti da utilizzare per nuove commesse, gli OdC devono chiedere che l'organizzazione assicuri la conformità dei siti che va ad utilizzare. E' opportuno verificare se esista una procedura dell'organizzazione per accettare nuovi siti da utilizzare.

In relazione ai siti già presi in carico al momento della domanda di certificazione (o nel momento dello stage 1), se le verifiche sopra indicate sulle modalità di acquisizione di nuovi siti da parte dell'organizzazione hanno dato esito positivo e se non vi sono ancora in essere responsabilità dell'organizzazione in relazione alla mancata conformità dei siti già presi in carico, la certificazione potrebbe anche essere rilasciata.

CASO 11 - Discusso nel GdL SGA del 15/06/2006

Il quesito è abbastanza simile ma non completamente al precedente. Siamo in stage 1 di una azienda di servizi quali raccolta e trasporto rifiuti, gestione discarica, ecocentri ed impianti di depurazione.

Gli impianti di depurazione sono solo in gestione e non in proprietà. Qualunque investimento migliorativo è a carico della società proprietaria che, pur avendo presente le criticità degli impianti, ha difficoltà a stanziare fondi per i miglioramenti strutturali necessari. A livello gestionale l'azienda in certificazione pone in atto tutto quanto in loro potere per rimanere nei limiti ma alcuni impianti sono sottodimensionati e quindi spesso con valori fuori limite. La questione è se sia possibile includere la gestione degli impianti di depurazione nell'oggetto del certificato. L'alternativa potrebbe essere quella di escludere quelli con carenze strutturali o addirittura togliere in toto la gestione di impianti di depurazione che però andrebbe in contrasto con l'obiettivo di certificare tutta l'organizzazione.

RISPOSTA CASO 11

Si conferma che è essenziale identificare di chi sono le responsabilità delle violazioni. A tale scopo è fondamentale esaminare i rapporti contrattuali tra appaltatore e appaltante (es.: di chi è la responsabilità della manutenzione straordinaria).

Considerato che l'attività certificata è un "service" che prescinde dalla adeguatezza strutturale dell'impianti (i cui riferimenti specifici, quali l'indirizzo, non compaiono nello scopo del certificato e che deve essere assicurata da altri soggetti) la certificazione dell'organizzazione gestrice potrebbe essere ammessa anche nel caso di violazione dei limiti di legge allo scarico, fermo restando la necessità di assicurare l'assoluta assenza di responsabilità da parte dell'organizzazione gestrice.

Gli OdC devono anche valutare attentamente il rischio per l'immagine loro e del cliente nel caso una organizzazione certificata in relazione a "gestione impianti di depurazione" venga coinvolta (responsabile o meno) in casi di violazioni di leggi di rilevanza pubblica.

CASO 12 - Discusso nel GdL SGA del 15/06/2006

Nella RT – 09 rev.2 si legge che la verifica dell'applicabilità del D.Lgs 334/99 e succ. mod. è un requisito essenziale per l'approvazione del SGA.

Da una verifica incrociata emerge che molte società di trattamento rifiuti hanno un SGA certificato e che pochissime hanno effettuato la notifica come previsto dalla Direttiva Seveso, nonostante siano assoggettate alla normativa in questione (es.: termovalorizzatori o inceneritori sono attività di cui all'allegato A, punto 3, del D.Lgs 334/99 / impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti sono soggetti per i quantitativi di sostanze pericolose in deposito)

RISPOSTA CASO 12

Sincert invita gli OdC accreditati ad eseguire sempre puntualmente la verifica dell'applicabilità delle Direttive Severo e della loro applicazione da parte delle organizzazioni ed a trattare eventuali carenze da parte delle organizzazioni come previsto dal RT-09 rev.2 per ogni altra tipologia di autorizzazione ambientale.

CASO 13 - Discusso nel GdL SGA del 15/06/2006

(Quesito presentato oralmente) Quali sono le interazioni tra la verifiche di certificazione UNI EN ISO 14001:04 e le verifiche dei calcoli delle emissioni di gas serra?

RISPOSTA CASO 13

Le verifiche ISO 14001 vanno condotte trattando le verifiche sui calcoli delle emissioni di gas serra come si tratta la verifica di tutte le altre prescrizioni legali (compilazione MUD, domanda di autorizzazione, ecc.). Non vi sono preclusioni ad eseguire visite contestuali, ma ogni verifica deve rispettare tutte le specifiche proprie dello schema di riferimento.

Non si ritiene che la contestualità delle visite possa ridurre i tempi di visita, né che la necessità di verificare l'evasione dell'obbligo del calcolo delle emissioni di gas serra durante una verifica di conformità alla UNI EN ISO 14001:04 possa rendere necessario l'aumento dei tempi di verifica.

CASO 14 - Discusso nel GdL SGA del 15/06/2006

Con riferimento alla tematica del confine tra i requisiti ambientali e di igiene e sicurezza sul lavoro, affrontata nel capitolo 11 del Regolamento Tecnico RT 09 , rev. 2 del 27/4/2005 "Prescrizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA)", si propone il seguente quesito.

Come più volte ribadito, la verifica condotta nello schema UNI EN ISO 14001 riguarda il solo sistema di gestione ambientale e non può contenere alcun requisito inerente gli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro. La stessa norma UNI EN ISO 14001 riporta in premessa di non contenere alcun requisito inerente gli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro.

L'"ambiente" è definito dalla norma in oggetto come "contesto nel quale un'organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni".

Pertanto, ed è questa la conclusione alla quale giunge il citato regolamento tecnico, oggetto dall'audit di sistema di gestione ambientale è "tutto quanto legato ad aspetti ambientali che possono uscire all'esterno comportando impatto sull'ambiente, compreso ovviamente l'uomo, sempre che si trovi al di fuori dell'ambiente di lavoro. Si richiede quindi di verificare la conformità legislativa e gli altri requisiti della norma di riferimento (in particolare il controllo operativo) in relazione a tutti gli aspetti i cui impatti, anche se originati dall'interno dell'azienda, possono propagarsi all'esterno dei confini del sito industriale".

Il problema che si pone è tuttavia l'applicabilità o meno dei requisiti sistema di gestione ambientale agli eventi di natura accidentale che, a prescindere dalle loro conseguenze per i lavoratori, possono manifestare le loro conseguenze anche all'esterno dell'ambiente di lavoro. Tra questi eventi particolare

rilievo assumono l'incendio e l'esplosione. Per quanto riguarda l'incendio, il citato regolamento tecnico include espressamente i requisiti cogenti in materia tra quelli da considerare nel campo di applicazione del sistema di gestione ambientale (tabella a pag. 30).

Non appare del tutto chiaro invece se l'evento "esplosione" e, in particolare, i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233, Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive, debbano o meno essere considerati in un audit di sistema di gestione ambientale.

Infatti, da un lato, per l'evento "esplosione" si potrebbero fare considerazioni analoghe all'evento incendio, dall'altro lato, come riportato nello stesso titolo del D.Lgs., l'obiettivo del decreto è "il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori" e, comunque, il rischio "esplosione" è oggetto specifico di un "sistema di gestione della sicurezza", i cui requisiti sono definiti dal DM 9/8/2000, nell'ambito del "controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (D.Lgs. 334/1999).

RISPOSTA CASO 14

Sincert raccomanda di trattare il caso nello stesso modo indicato nel RT09 per gli apparecchi a pressione. I casi di applicabilità della direttiva ATEX dovranno essere considerati nel campo di applicazione del SGA da certificare in funzione della sostanza coinvolta in virtù della possibilità di danni non esclusivamente limitati all'interno degli ambienti di lavoro. Comunque l'eventuale mancata verifica da parte di un GVI di un OdC della conformità di una organizzazione alla Direttiva ATEX non sarà segnalata dagli ispettori SINCERT con un rilievo.

CASO 15 - Discusso nel GdL SGA del 20/10/2006

Un'organizzazione nostra cliente (tintoria) risultava - dopo la visita di stage 1 - NON disporre di autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente a una macchina di bruciapelo in via di installazione, in aggiunta ad un'altro bruciapelo già autorizzato.

Tale autorizzazione è stata richiesta. Ma i tempi per l'ottenimento di essa sembrano prolungarsi ben al di là della data prevista per chiudere l'iter di certificazione (dicembre 2006). Infatti l'adozione del nuovo testo unico sta creando anche in Regione (Lombardia) un effetto di grave ritardo nella gestione di pratiche di questo genere.

Atteso che :

- le emissioni di tale nuovo impianto non sono particolarmente critiche (si tratta di lavorazioni di tessuti cotonieri), e il nuovo impianto è destinato ad operare in alternanza rispetto al precedente;*
 - l'azienda è in grado di rispettare pienamente i limiti normalmente prescritti per questo tipo di impianti;*
- Siamo a chiederVi se sarà possibile prevedere una deroga rispetto a quanto previsto normalmente dal Vs RT-09, ed emettere un certificato senza attendere che scada l'eventuale periodo di sei mesi.*

RISPOSTA CASO 15

Tre considerazioni:

1. Se l'impianto è in via di installazione, non è in esercizio, quindi l'autorizzazione non è necessaria; lo sarà per mettere in esercizio l'impianto. Nella situazione descritta, non vi è quindi alcun motivo per emettere non conformità.
2. Se l'impianto fosse in esercizio, va ricordato che attualmente, in attesa delle nuove modifiche al 152/2006, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni è regolato dal titolo V del 152/06, in particolare dall'articolo 269, commi 1, 2, 3, 7 e di eventuali provvedimenti regionali: occorre in primo luogo verificare se l'organizzazione è in grado di dimostrare il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti e di avere fatto tutto quanto in suo potere per acquisire le autorizzazioni richieste.
3. Si sconsiglia di acquisire valutazioni qualitative, ancor più se provenienti dall'organizzazione che richiede la certificazione, per stabilire se una situazione è a norma o meno. Le valutazioni qualitative rientrano nelle valutazioni che ogni OdC deve assumere sotto sua responsabilità per decidere sulla certificabilità delle organizzazioni nei casi dubbi.

CASO 16 – Discusso nel GdL SGA del 20/10/2006

Le Società di ingegneria svolgono, in genere, attività riconducibili alla progettazione ed al controllo della costruzione di opere.

Dall'avvio dei lavori di progettazione all'ultimazione dell'opera passano diversi anni ed è inevitabile che quanto è in fase di realizzazione in un certo momento sia il frutto di scelte progettuali e di capitolati di appalto definiti molti anni prima.

L'applicazione di un SGA in questo settore prevede che l'organizzazione eserciti un controllo o un'influenza sugli aspetti ambientali rispettivamente diretti ed indiretti, quindi sull'opera in quanto tale e sui lavori di realizzazione della stessa.

Ciò può comportare l'inserimento di diverse professionalità nel team di progetto e la definizione di apposite specifiche nel capitolato d'appalto rivolte a chi andrà a realizzare l'opera.

Per le citate peculiarità del settore è inevitabile che le scelte operate, ad esempio, nell'area di controllo delle costruzioni potranno manifestare quanto realizzato in accordo con il SGA solo con l'avvio del cantiere e la fase di realizzazione dell'opera.

E' pertanto possibile che in un determinato momento coesistano opere i cui lavori siano stati appaltati precedentemente all'avvio dell'implementazione del SGA con opere più recenti in cui sia stato possibile applicare il SGA completamente.

La verifica dell'OdC dovrebbe riguardare solo le opere ed i progetti avviati dopo la data di implementazione del SGA, non avendo la Società di ingegneria la possibilità di intervenire su progetti già chiusi o sui cantieri in cui è già stato affidato l'appalto sulla base di un capitolato e di una gara antecedente all'avvio del SGA.

Ne consegue che l'insieme entro cui effettuare il campionamento sui vari progetti/opere da verificare non dovrebbe essere il totale delle opere e/o progetti in cui la Società è coinvolta, ma tutti quelli avviati successivamente alla data di implementazione del SGA.

Al fine di garantire la trasparenza del certificato rispetto al mercato, l'OdC deve dare evidenza di questa data di implementazione nello scopo, o è sufficiente che tale data sia riportata nel proprio rapporto di visita per garantire la trasparenza rispetto ad eventuali visite del SINCERT?

RISPOSTA CASO 16

Le Società di ingegneria svolgono, in genere, attività riconducibili principalmente alla progettazione ed alla gestione dei cantieri.

L'applicazione di un SGA prevede che l'organizzazione eserciti un controllo o un'influenza sugli aspetti ambientali diretti ed indiretti, quindi, in questo settore, sul progetto dell'opera (per quanto sotto il controllo dell'organizzazione) e sui lavori di realizzazione della stessa e comunque su tutte le attività dirette svolte dall'organizzazione (es.: direzione lavori o, in alcuni casi, gestione dell'opera realizzata).

Dall'avvio dei lavori di progettazione all'ultimazione dell'opera può trascorrere un intervallo di tempo anche ampio ed è inevitabile che quanto è in fase di realizzazione in un certo momento sia il frutto di scelte progettuali e di capitolati di appalto definiti in precedenza. E' pertanto possibile che in un determinato momento (ad esempio al momento delle visite ispettive di certificazione) coesistano cantieri di opere i cui lavori siano stati appaltati/progettati precedentemente all'avvio dell'implementazione del SGA con opere più recenti in cui sia stato possibile applicare il SGA completamente, fin dalla fase di progettazione.

La verifica dell'OdC dovrà riguardare tutte le attività sotto il controllo o l'influenza dell'organizzazione (aspetti diretti e indiretti), andando a campionare progetti, opere, cantieri, in modo da verificare tutte le attività che saranno riportate nello scopo del certificato. Dovranno essere conformi alle specifiche della norma e del SGA le attività svolte dopo l'entrata in vigore del SGA stesso.

Ne consegue che l'insieme entro cui effettuare il campionamento sui vari progetti/cantieri/opere da verificare dovrà essere il totale delle opere/progetti/cantieri in cui la Società è coinvolta, escludendo dalle verifiche le attività (di progettazione, di definizione di capitolati, di cantiere, ecc.) svolte precedentemente alla data di implementazione del SGA.

Non si ritiene opportuno che, al fine di garantire la trasparenza del certificato rispetto al mercato, l'OdC debba dare evidenza della data di implementazione del SGA nello scopo. Infatti non si ritiene possibile che alla data della visita ispettiva di certificazione si possa accertare l'effettiva data di entrata in vigore del SGA (di per sé difficilmente individuabile come univocamente determinata) e non si ritiene che una parte significativa degli utenti del certificato, il pubblico non competente, possa comprendere il significato di tale indicazione.

CASO 17 – Discusso nel GdL SGA del 20/10/2006

Avrei una considerazione da porti in merito al paragrafo 12 del RT-09 (settore EA 36)

Al par.12 si citano i criteri per i quali è possibile attribuire la classe low o medium ad una pubblica amministrazione. Nei GdL parliamo a lungo delle caratteristiche di una PA, soprattutto intesa come un Comune, che possono giustificare una classe low, citando peraltro alcune come esempio.

L'ultimo capoverso del paragrafo però pare in contraddizione con quanto sopra (almeno per quanto attiene la dimensione del Comune) in quanto si conclude che debba essere attribuita la Medium sia Comuni, Province e regioni.

Leggendo alla lettera quanto sopra significa che ciascun comune, a prescindere dalle sue complessità gestionali e criticità ambientali, si debba inserire nella classe medium.

RISPOSTA CASO 17

E' vero che si è discusso di come attribuire alle diverse tipologie di PA la classe di rilevanza ambientale, concludendo che la classe dovrà essere compresa tra "low" e "medium". Si è anche concluso però che, per le intrinseche caratteristiche di competenza e struttura, Comuni, Province e Regioni devono essere sempre considerate di livello "medium". E questa è la forma con la quale RT09 rev.2 è stato approvato. Questa indicazione deve essere applicata da tutti gli OdC accreditati.

CASO 18 – Discusso nel GdL SGA del 20/10/2006

Il caso è il seguente:

certificazione 9001 e 14001 con verifiche combinate, supponiamo che:

- *per 14001 non sia possibile applicare la tabella dei tempi ridotti, ma si debba considerare il tempo standard della tabella EA , ipotesi = 10 gg/uomo*
- *per 9001 sia possibile applicare la tabella dei tempi ridotti (perché ad esempio punto 7.3 non applicabile) ipotesi = 10 gg/uomo (tempo standard) – 30% = 7 gg/uomo*

le alternative possibili in un caso come questo sono:

1. *applico il 30% di riduzione al solo schema 9001 (in quanto ammissibile) e sommo i due totali: $10 + 7 = 17$ gg/uomo*
2. *sommo i due tempi pieni e sottraggo del 20% il totale (come da regola RT 09) grazie al fatto che farò verifiche integrate: $(10+10) - 20\% = 16$ gg/uomo.*

È chiaro che nel caso 1), non si trae alcun beneficio (in termini di riduzione di gg/uomo) dal fatto che l'attività viene fatta in modo combinato, invece in realtà tali verifiche comportano una qualche ottimizzazione del tempo speso (altrimenti neanche il sincert avrebbe dato la possibilità di riduzione del 20%).

Quindi il quesito è il seguente:

Visto che la regola sulle riduzioni massime ammissibili delle guide EA, mi dice che non posso mai scendere sotto il 30% di riduzione per ogni singolo schema, sarebbe ammissibile applicare il 30% di riduzione al totale dei gg/uomo non ridotti, cioè:

$$10 \text{ gg/uomo (per 14001)} + 10 \text{ gg/uomo (per 9001)} = 20 - 30\% = 14 \text{ gg/uomo}$$

In questo modo volendo ripartire il totale sui due schemi (anche se per le integrate concettualmente non corretto) si avrebbero comunque i 7 gg minimi previsti per lo schema 9001 e gli altri 7 gg per lo schema 14001, la cui riduzione rispetto al tempo pieno (10 gg) è comunque entro il 30% ed è giustificata appunto dalla integrazione dei due schemi.

In altri termini, è possibile utilizzare i tempi ridotti anche per 14001, motivando la riduzione grazie al fatto che si tratta di VI integrata con 9001? o invece poiché l'RT 09 parla di riduzione del 20% sul totale, tale percentuale va applica sempre e comunque indipendentemente dai ragionamenti sopra esposti?

RISPOSTA CASO 18

Il capitolo 10 del RT09 rev.2 affronta in modo molto limitato il problema della determinazione delle giornate-uomo richieste per le visite combinate. E' stato ritenuto infatti prioritario fissare urgentemente un

“minimo assoluto” di riferimento per il numero di giornate-uomo al di sotto del quale, in ogni caso, nessun OdC può scendere.

Non è stato indicato un metodo di calcolo specifico, né è stato analizzato l'universo dei casi possibili fornendo gli indirizzi di calcolo corrispondenti ai diversi casi.

Ogni OdC può quindi pianificare visite combinate e calcolare, con i metodi che riterrà appropriati, il numero dei giorni-uomo richiesti; dovrà calcolare il numero dei giorni-uomo per lo schema qualità utilizzando i criteri degli allegati alla Guida EA7/01 ed il numero dei giorni-uomo per lo schema ambientale utilizzando i criteri degli allegati alla Guida EA7/02 e potrà valutare eventuali ulteriori riduzioni della durata delle visite ispettive, ma dovrà sempre verificare di non scendere mai sotto il minimo assoluto calcolato con il procedimento chiaramente specificato al capitolo 10 del RT09 rev.2 e, nel caso di ulteriori sconti rispetto agli sconti applicati per i due schemi separatamente, di rispettare le condizioni indicate sempre al capitolo 10 del RT09 rev.2. (es: competenza su entrambi gli schemi degli ispettori).

Si ricorda che, in ogni caso, ogni singola riduzione, anche se tale da non raggiungere il minimo assoluto di giornate-uomo, dovrà comunque essere giustificata nel caso rappresentanti Sincert eseguano verifiche su singole pratiche.

Le giornate uomo e l'organizzazione della verifica ispettiva devono essere comunque adeguate alle esigenze e ai requisiti di ciascuno degli schemi.

Nel caso il gruppo di verifica ispettiva sia composto di più auditor è necessario verificare ai fini della riduzione delle giornate uomo che l'organizzazione disponga del necessario numero di persone di interfaccia, in particolare, nelle piccole imprese.

Note al caso specifico: si può affermare che il numero complessivo di giornate-uomo per la visita combinata calcolato nell'esempio (14) è superiore al minimo assoluto; tuttavia non è possibile affermare che il numero di giornate-uomo proposto è adeguato, perché sarebbe necessario conoscere le motivazioni delle riduzioni proposte. Inoltre non appare corretto affermare che “la regola sulle riduzioni massime ammissibili delle guide EA, mi dice che non posso mai scendere sotto il 30% di riduzione per ogni singolo schema” in quanto la regola posta dalla EA 7/02 è diversa. Inoltre non appare corretto ritenere applicabile in generale un calcolo che prevede il 30% di riduzione del numero di giornate-uomo sul totale delle giornate-uomo calcolate per ciascuno schema senza riduzioni.

CASO 19 – Discusso nel GdL SGA del 20/10/2006

Tenuto conto di quanto previsto dal REG 01 Sincert allegato A punto A1 dove è precisato che non possono essere effettuate attività di sorveglianza per un tempo inferiore ad 1 giorno-uomo ci si chiede: nel caso di una offerta per la certificazione integrata di una organizzazione di dimensioni ridotte secondo le norme 9001 e 14001, della quale viene incaricato un ispettore qualificato per entrambe le norme, è possibile prevedere per la sorveglianza una durata complessiva di giorni 1,5? In questo caso non sarebbe rispettato il requisito di attribuire 1 giorno uomo per ciascuna norma ma la presenza di un ispettore competente per entrambi gli schemi assicurerebbe una effettiva integrazione nella conduzione dell'audit.

RISPOSTA CASO 19

Si può riformulare il quesito in modo equivalente.

Posto che, a norma del regolamento Sincert, allegato A, punto A1 la durata minima di una sorveglianza è di una giornata-uomo, risulta che la visita combinata dovrebbe avere una durata complessiva data dalla somma dei minimi, ovvero di due giornate-uomo; è possibile applicare anche in questo caso il criterio della riduzione del 20% della durata della visita ispettiva combinata, ammesso dal capitolo 10 del RT09 rev.2, pianificando una durata di visita di 1,6 giornate-uomo?

Si ritiene che l'ulteriore riduzione a 1,6 giornate-uomo sia possibile nelle condizioni espresse dal capitolo 10 RT09 rev.2 (es.: auditor competente in entrambi gli schemi e pianificazione atta ad ottimizzare i tempi di visita).

CASO 20 – Discusso nel GdL SGA del 08/06/2007

Il documento UNI " Risposta UNI al quesito Sincert sulla UNI EN ISO 14001". è applicabile anche ad un'organizzazione i cui processi si svolgono su siti non di proprietà (ovvero siti dei clienti) e aventi caratteristica di temporaneità (cantieri)?

Mi riferisco nella fattispecie ad aziende che erogano servizi presso il cliente (ad es. movimentazione rifiuti, servizi di pulizia, bonifica).

Volendo concretizzare un esempio molto semplice: nel caso in cui un'organizzazione che eroga servizi di pulizie e disinfestazione presso siti del cliente voglia certificarsi solo per i servizi di pulizia, in quanto relativamente agli altri vi sono ad esempio difficoltà al momento della certificazione di reperire cantieri disponibili oppure perché l'azienda decide di procedere per gradi con la certificazione dell'SGA, posso prevedere un certificazione in cui si dica "erogazione servizi di pulizie ad esclusione servizi di disinfestazione", in applicazione al paragrafo 8.1 RT 09rev2?

RISPOSTA CASO 20

Il documento cui si riferisce il quesito ha per oggetto il chiarimento dell'espressione "unità operativa" che compare nell'appendice A informativa della norma UNI EN ISO 14001:04 come entità minima indivisibile ai fini della certificazione.

Pertanto si applica ai singoli siti anche se temporanei; in questo senso definisce criteri molto stringenti tendenti a precludere la possibilità di certificare i siti solo in parte (divieto di parzializzazione di un singolo sito in quanto "unità operativa"). Al contrario non si applica ai casi in cui la discussione riguardi come comportarsi in presenza di più siti operativi che sono sempre senz'altro unità operative distinte.

In concreto, se l'attività di pulizia e derattizzazione si svolgesse in un unico sito, entrambe le attività dovrebbero essere incluse nel campo di applicazione del SGA e nello scopo del certificato. Se invece le due attività si svolgono sempre in siti diversi, è possibile certificare solo una delle due attività, tenendo conto delle indicazioni già fornite in merito alla formulazione degli scopi dei certificati (RT09 rev. 2) ed in merito alla certificazione nel settore EA35.

CASO 21 – Discusso nel GdL SGA del 05/10/2007

EA 36: Zonizzazione acustica

Comune che richiede la certificazione ai sensi della norma ISO 14001:un Comune non ha ancora effettuato la zonizzazione acustica del territorio a fronte della L 447/95.

Al riguardo in stage 1, il team di audit ha segnalato tale lacuna come NC legislativa.

Il Comune in oggetto informa che, allo stato attuale, è in fase di risoluzione dell'anomalia. Trattandosi di un'attività particolarmente complessa, in stage 2 è possibile verificare che il Comune ha deliberato una bozza di zonizzazione, che ovviamente per diventare zonizzazione effettiva deve seguire l'iter previsto dalla normativa regionale.

Fatte pertanto queste considerazioni, si chiede se è possibile, in considerazione dell'estrema complessità dell'attività di zonizzazione acustica, segnalare in stage 2 tale lacuna come NC non ostantiva per il rilascio della certificazione ISO 14001. Al riguardo l'organismo verificherà l'andamento dell'attività in tutte le EVPM fino a zonizzazione effettiva; nel caso in cui si segnalassero ritardi ingiustificati, il certificato sarà sospeso.

RISPOSTA CASO 21

In primo luogo è importante chiarire se la Legislazione Regionale applicabile stabilisce una scadenza per la zonizzazione o meno. Se esiste una scadenza ci sono due possibili casi:

a) se la scadenza non è stata superata

Si può procedere segnalando in stage 2 tale lacuna come NC non ostantiva per il rilascio della certificazione ISO 14001. Al riguardo l'organismo verificherà l'andamento dell'attività in tutte le successive visite di sorveglianza mantenendo aperta (o sempre tracciabile) la non conformità fino a zonizzazione effettiva; nel caso in cui si segnalassero ritardi ingiustificati, il certificato dovrà essere sospeso.

Quanto sopra vale anche se le Leggi regionali non fissano una scadenza.

b) se la scadenza è già stata superata

Fatta eccezione per i casi in cui la Legge regionale prevede forme di verifica, ratifica o approvazione della zonizzazione approvata dal Comune da parte degli enti sovraordinati (es.: Regione), il Comune ha il controllo diretto totale di questo aspetto ambientale e obbligo legislativo.

Pertanto la zonizzazione acustica deve essere stata approvata dai competenti organi comunali; in caso contrario l'OdC deve emettere una non conformità di livello tale da precludere la certificazione.

Si segnala che, a seguito dell'entrata in vigore della zonizzazione subentra, con ogni probabilità, l'obbligo di predisporre il "piano di risanamento" entro una scadenza definita per legge. Questo strumento richiede di norma l'accordo di più soggetti del territorio e l'impegno di risorse cospicue. Pertanto la predisposizione del piano e la sua attuazione devono essere monitorati dagli OdC nel corso del programma degli audit di sorveglianza e rinnovo.

Nei casi in cui la Legge regionale prevede l'approvazione o forme di verifica e/o ratifica della zonizzazione comunale da parte di enti sovraordinati, l'ODC deve richiedere al Comune di mettere in atto quanto in suo potere per superare eventuali ostacoli all'approvazione finale.

CASO 22 – Discusso nel GdL SGA del 05/10/2007

Avrei un dubbio in merito alla possibilità di esclusione di siti relativamente ad un'azienda agricola che produce Uva da tavola in 3 appezzamenti diversi (con la stessa ragione sociale).

Puo' l'azienda richiedere la certificazione ISO 14001 per un solo sito (campo) di produzione di uva? In caso di risposta positiva il certificato dovrebbe fare esplicito riferimento all'esclusione dei 2 siti? RT 09, al capitolo 8.1, fa riferimento ad attività e non a siti lasciando il relativo dubbio.

RISPOSTA CASO 22

Qualora i diversi siti - appezzamenti - siano gestiti in modo autonomo tra loro e quindi possano ciascuno rispondere alla definizione di unità operativa quale unità minima certificabile ai sensi dell'allegato I alla norma ISO 14001:04 e di cui al parere UNI (documento "Risposta UNI al quesito SINCERT sulla ISO 14001"), allora è possibile certificare l'azienda in relazione ad un solo appezzamento. Il riferimento allo specifico appezzamento deve essere riportato nel certificato in modo da non ingenerare equivoci sul fatto che gli altri appezzamenti non sono compresi nello scopo di certificazione. In questi casi non è però necessario indicare esplicitamente nel certificato l'esclusione dei due siti.

Qualora invece esistano elementi di tipo geografico (i siti sono vicini - esempio non esaustivo) e organizzativo (ad esempio i diversi appezzamenti sono gestiti con personale o mezzi in comune - esempi non esaustivi) tali per cui i diversi siti debbano essere considerati una unica unità operativa, allora la certificazione deve essere rilasciata contestualmente a tutti gli appezzamenti che costituiscono l'unità locale.

Se gli appezzamenti sono adiacenti, certamente costituiscono una unica unità locale e devono essere certificati unitariamente.

CASO 23 – Discusso nel GdL SGA del 05/10/2007

AIA

Un'azienda (fonderia di metalli ferrosi, codice IPPC 2.4, che produce cilindri in ghisa, 48 addetti) ha già ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale dove vengono riportati per alcuni aspetti il superamento dei limiti di legge:

- per il rumore viene riportato che dall'ultimo rilievo effettuato dall'azienda in alcuni punti le misure dei valori diurni e notturni superano i limiti di legge,

- per le aree di stoccaggio di alcuni rifiuti (terre esauste e scorie di fusione) tali rifiuti sono posti in cumuli su terreno non impermeabilizzato e allo scoperto.

Per ridurre le emissioni sonore vengono riportate le indicazioni dell'intervento di bonifica acustica previsto e la prescrizione di effettuare tale intervento entro il 30/10/2007.

Per le scorie di fusione e le terre esauste viene indicato che verranno adottate nuove modalità di stoccaggio provvisorio in cassoni scarrabili posizionati su apposite aree esterne pavimentate con sistema di raccolta del percolato, con la relativa prescrizione di rendere esecutivo tale progetto sempre entro il 30/10/2007.

Come Organismo di certificazione è possibile rilasciare il certificato ISO 14001 a un'azienda in tale situazione, prevedendo eventualmente una verifica straordinaria alla scadenza delle prescrizioni previste dall'AIA per verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei lavori svolti?

RISPOSTA CASO 23

L'OdC si può prendere la responsabilità di rilasciare la certificazione se le scadenze indicate nell'AIA non sono state superate. Si richiede che l'OdC assuma misure per assicurarsi che gli interventi pianificati siano realizzati nei tempi e con le modalità prescritte dall'AIA.

Si sottolinea che l'OdC dovrebbe comunque aprire e mantenere aperto un rilievo per tutelarsi a fronte del fatto che, a seconda dei casi, in circostanze simili ci si può trovare in presenza di un'organizzazione non conforme ai limiti di legge e certificata.

Nel caso specifico va anche sottolineato che è opportuno richiedere informazioni specifiche sullo stato di contaminazione del terreno che è sempre rimasto esposto alle percolazioni provenienti dalla massa dei rifiuti posti su terreno non impermeabilizzato.